

**SEGRETARIATO DELLA CARTA
DELL'ENERGIA**

CCDEC 2024

12 GEN

Bruxelles, 3 dicembre 2024

Documenti correlati:

CC 760, CC 760 Rev, CC 760 Rev 2, Mess 2171/24

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

Oggetto: Emendamenti al Trattato sulla Carta dell'energia

Nel corso della seduta statutaria della sua 35^a riunione, tenutasi il 3 dicembre 2024, la Conferenza della Carta dell'Energia ha adottato gli emendamenti al Trattato sulla Carta dell'Energia qui annessi.

Parole chiave: modernizzazione, Trattato sulla Carta dell'energia, emendamenti

EMENDAMENTI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

Il 3 dicembre 2024 le Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia, riunitesi nella Conferenza sulla Carta dell'energia, hanno adottato gli emendamenti al Trattato illustrati qui di seguito. Se non espressamente e diversamente specificato, gli emendamenti si riferiscono sia al Trattato sulla Carta dell'Energia originario, adottato nel 1994 (qui di seguito denominato «ECT originario»), sia al Trattato sulla Carta dell'Energia modificato dagli emendamenti alle disposizioni commerciali adottati nel 1998 (qui di seguito denominato «ECT emendato nel 1998»).

Articolo 1

Il Preambolo è modificato come segue:

1. Al paragrafo sette cancellare il testo «e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo».
2. Dopo il paragrafo quattordici aggiungere un nuovo paragrafo: «Ricordando gli strumenti pertinenti in materia di sviluppo sostenibile e ambiente cui le Parti contraenti aderiscono, quali la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21 del 1992, la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (qui di seguito denominata «OIL») sui principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998, la dichiarazione ministeriale del 2006 «Creating an environment at the national and international levels conducive to generating full and productive employment and decent work for all, and its impact on sustainable development» adottata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite, la Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile del 2015 con i suoi obiettivi (Sustainable Development Goals), l'Accordo di Parigi del 2015 e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, qui di seguito denominata «UNFCCC»)).».
3. Al paragrafo quindici cancellare «Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico».
4. Prima dell'ultimo paragrafo aggiungere due nuovi paragrafi:

«riconoscendo i diritti intrinseci delle Parti contraenti di regolamentare gli investimenti all'interno delle proprie aree al fine di raggiungere legittimi obiettivi politici,

ricordando che le misure volte a perseguire obiettivi essenziali di sicurezza possono essere soggette a eccezioni in conformità con il presente Trattato; e».
5. Al termine del penultimo paragrafo cancellare «e».

Articolo 2

La parte I è modificata come segue:

1. All'articolo 1 paragrafo 1 cancellare il testo dopo «1991» e sostituirlo con «, e la Carta internazionale dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia II sulla Carta internazionale dell'energia, firmato all'Aia il 20 maggio 2015; la firma o l'approvazione di uno qualsiasi dei documenti conclusivi è considerata firma della Carta.».
2. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.
3. All'articolo 1, paragrafo 3, aggiungere «(qui di seguito denominata REIO)» dopo «economica».
4. All'articolo 1, paragrafo 4, dell'ECT originario cancellare il testo «sulla base del Sistema armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale e della Nomenclatura combinata delle Comunità europee,».
5. All'articolo 1, paragrafo 4, dell'ECT emendato nel 1998 cancellare il testo «, sulla base del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee,».
6. All'articolo 1, paragrafo 4 bis dell'ECT emendato nel 1998 cancellare il testo «, sulla base del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane».
7. All'articolo 1 sostituire il testo del paragrafo 5 con il seguente:

««Attività economica nel settore dell'energia»: un'attività economica riguardante

 - (a) le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato NI;
 - (b) la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del biossido di carbonio al fine di decarbonizzare il sistema energetico, tranne quanto escluso dall'allegato NI; o
 - (c) la distribuzione del calore a una pluralità di immobili.».
8. All'articolo 1, paragrafo 6,
 - aggiungere dopo «un investitore» il seguente testo: «di una Parte contraente nell'area di un'altra Parte contraente (qui di seguito denominata «Parte contraente ospitante») che sia effettuata o acquisita in conformità con la legge applicabile nella Parte contraente ospitante e che abbia le caratteristiche di un investimento, quali l'impegno di capitali o di altre risorse, un'aspettativa di guadagno o di un utile, una certa durata e l'assunzione del rischio.

Il termine «investimento» si riferisce ad attività associate a un'attività economica nel settore dell'energia.».

- Dopo il testo della lettera f) aggiungere:

«A fini di chiarezza in questo paragrafo:

- (a) i diritti di credito derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica, una società o altro organismo nell'area di una Parte contraente a una persona fisica, una società o altro organismo nell'area di un'altra Parte contraente, oppure l'estensione del credito in relazione a tali transazioni, hanno meno probabilità di avere le caratteristiche di un investimento;
 - (b) né un ordine o una sentenza emessi nell'ambito di un'azione giudiziaria o amministrativa né un lodo arbitrale costituiscono un investimento; e
 - (c) una violazione minore della legge applicabile nella Parte contraente ospitante nel momento in cui l'investimento è stato effettuato o acquisito non significa che un'attività non sia un investimento.».
- Nel penultimo sottoparagrafo aggiungere «o reinvestite» dopo «della forma in cui sono investite»
 - e cancellare l'ultimo sottoparagrafo.

9. All'articolo 1, paragrafo 7,

- cancellare «a) rispetto ad una Parte contraente,» e «b) rispetto ad uno «Stato terzo»: una persona fisica, una società o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente.».
- Rinumerare la lettera i) come lettera a) e sostituire il testo con il seguente:

«una persona fisica avente la nazionalità di una Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità con le sue leggi applicabili, a condizione che detta persona non abbia la nazionalità della Parte contraente ospitante o non vi abbia la residenza permanente nel momento in cui l'investimento è stato effettuato o acquisito;¹ e».

- Rinumerare la lettera ii) come lettera b) e sostituire il testo con il seguente:

«una società o altro organismo costituiti in conformità con la legge applicabile in una Parte contraente e che abbia attività commerciali rilevanti nell'area di detta Parte contraente. L'esistenza di attività commerciali rilevanti dovrebbe essere stabilita

¹Il termine «persona fisica» comprende anche le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di qualsiasi altro Stato ma che, conformemente alle leggi della Repubblica di Lettonia, hanno il diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

attraverso un esame complessivo, caso per caso, delle circostanze pertinenti, quali ad esempio se l'organizzazione:

- (i) ha una presenza fisica nell'area di detta Parte contraente;
 - (ii) impiega personale nell'area di detta Parte contraente; iii) genera fatturato nell'area di detta Parte contraente; o iv) paga le imposte nell'area di detta Parte contraente.».
10. All'articolo 1, paragrafo 10, sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».

11. All'articolo 1, paragrafo 12, cancellare il testo «diritti di autore e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate.» e aggiungere:

«la proprietà intellettuale comprende:

(a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alle sezioni da 1 a 7 della Parte II dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'Accordo OMC, vale a dire:

- (i) diritti di autore e diritti correlati;
- (ii) brevetti (che nel caso dell'Unione europea e della Svizzera includono i diritti derivanti da certificati protettivi complementari);
- (iii) marchi di fabbrica;
- (iv) progetti industriali;
- (v) schemi di configurazione (topografie) di circuiti integrati;
- (vi) indicazioni geografiche;
- (vii) tutela delle informazioni non divulgate; e

(b) diritti di protezione delle varietà vegetali.».

12. All'articolo 1 aggiungere un nuovo paragrafo:

«15. «Leggi sul lavoro»: leggi e regolamenti o disposizioni legislative e regolamentari di una Parte contraente necessarie per implementare i diritti del lavoro riconosciuti a livello internazionale, ossia:

- (a) la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile, il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e di altri lavori per bambini e minori;

- (d) l'eliminazione della discriminazione in termini di impiego e professione; e
- (e) condizioni di lavoro accettabili per quanto riguarda salari minimi, orario di lavoro, sicurezza e salute sul lavoro.». **Articolo 3**

La parte II è modificata come segue:

1. All'articolo 5, paragrafo 1, sostituire «articolo 29» con «articolo 32»; al paragrafo 4 aggiungere «o l'adesione a» dopo «della sua firma».
2. All'articolo 6, paragrafo 7, sostituire «articolo 27, paragrafo 1» con «articolo 30, paragrafo 1».
3. All'articolo 7, paragrafo 1, aggiungere il seguente testo alla fine:

«Ai fini del presente Trattato, per «transito» si intende:

- (a) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente, con o senza stoccaggio, di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, nella misura in cui l'altro Stato o lo Stato terzo sia una Parte contraente; o
 - (b) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente, con o senza stoccaggio, di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un'altra Parte contraente e destinati all'area di detta Parte contraente, a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente a inserire questa decisione nell'allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell'allegato N mediante notifica scritta congiunta delle loro intenzioni al Segretariato, che trasmette tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione ha effetto quattro settimane dopo la prima notifica.».
4. All'articolo 7, paragrafo 2, aggiungere «e» alla fine della lettera c) e il seguente testo dopo la lettera d):

«Ai fini del presente articolo, per «infrastrutture di trasporto dell'energia» si intendono gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.».

5. All'articolo 7 dopo il paragrafo 2 aggiungere tre nuovi paragrafi:

«3. Fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare tutte le misure appropriate volte ad agevolare l'accesso trasparente e non discriminatorio, a scopo di transito, alle infrastrutture di trasporto dell'energia presenti e future, a meno che un'infrastruttura non manchi della necessaria capacità disponibile o vi sia un'incompatibilità rispetto ai parametri tecnici o alla qualità dei materiali e dei prodotti energetici in questione. In caso di rifiuto di tale accesso, le ragioni devono essere debitamente motivate. Ai fini del presente articolo si intende per:

- (a) «accesso a scopo di transito alle infrastrutture di trasporto dell'energia», relativamente al transito di gas naturale e petrolio, il permesso, contrattuale o altrimenti concesso, di passare attraverso tali impianti in conformità con i contratti commerciali relativi alla capacità di transito, con gli accordi intergovernativi e dei governi ospitanti, nonché con le leggi e i regolamenti della Parte contraente nella cui area sono situate dette infrastrutture; e
 - (b) «capacità disponibile», relativamente al transito di gas naturale e petrolio, la capacità fisica dell'infrastruttura di trasporto dell'energia che non è stata attribuita e che potrebbe essere offerta ad altre Parti contraenti in conformità con i contratti commerciali relativi alla capacità di transito, con gli accordi intergovernativi e dei governi ospitanti, nonché con le leggi e i regolamenti della Parte contraente nella cui area sono situate dette infrastrutture.
- (4) Fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare tutte le misure appropriate volte ad assicurare per le infrastrutture di trasporto dell'energia meccanismi di attribuzione della capacità e procedure di gestione delle congestioni basati sul mercato, trasparenti e non discriminatori.
 - (5) Fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare tutte le misure appropriate volte ad agevolare un'applicazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria delle tariffe richieste per l'accesso o l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto dell'energia a scopo di transito, nonché delle metodologie utilizzate per il loro calcolo. Fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente si adopera per garantire la pubblicazione dei termini, delle condizioni e delle tariffe o degli oneri per l'accesso o l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto dell'energia a scopo di transito nonché di qualsiasi altra informazione che possa rendersi necessaria per agevolare detto accesso o utilizzo.».
- 6. All'articolo 7 rinumerare i paragrafi da 3 a 7 come da 6 a 10.
 - 7. All'articolo 7, paragrafo 5, aggiungere alla fine della prima frase «consentire:»; cancellare «consentire» all'inizio delle lettere a) e b); sostituire «Fatti salvi i paragrafi 6 e 7» con «Fatti salvi i paragrafi 9 e 10»; aggiungere dopo l'ultima frase il testo «Ciò non deve essere interpretato come un obbligo di rinnovare contratti scaduti per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto dell'energia nell'area delle Parti contraenti.».
 - 8. All'articolo 7, paragrafo 6, sostituire «paragrafo 7» con «paragrafo 10)».
 - 9. All'articolo 7, paragrafo 7, sostituire due volte «paragrafo 6» con «paragrafo 9»; sostituire «soltanto dopo aver esaurito» con il testo «in seguito a un accordo scritto tra le Parti contraenti parti della controversia di sottoporre tale controversia alla procedura di conciliazione di cui al presente paragrafo o dopo aver esaurito».
 - 10. All'articolo 7, paragrafo 7, aggiungere alla fine della lettera b) «salvo diverso accordo tra le parti della controversia»; e aggiungere alla fine della lettera c) il seguente testo: «La

decisione relativa a tariffe provvisorie deve essere presa tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 5.».

11. All'articolo 7 aggiungere due nuovi paragrafi:

«11. Il presente articolo non può essere interpretato in modo tale da impedire alle Parti contraenti di organizzare i propri sistemi energetici sulla base di flussi virtuali di materiali e prodotti energetici. Nel caso in cui le Parti contraenti organizzino i propri sistemi energetici sulla base di tali flussi, il presente articolo non conferisce il diritto di ricevere i materiali e i prodotti energetici fisici immessi in tali sistemi.

12) Il presente articolo non può essere interpretato in modo tale da impedire alle Parti contraenti di organizzare i propri sistemi energetici sulla base di operazioni di swap a livello internazionale, intese come lo scambio fisico o virtuale di una quantità di materiali e prodotti energetici nell'area di una Parte contraente con una quantità equivalente degli stessi materiali e prodotti energetici nell'area di un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, a condizione che l'altro Stato o lo Stato terzo sia una Parte contraente.».

12. All'articolo 7, paragrafo 9, sostituire «paragrafo 4» con «paragrafo 7»; rinumerare i paragrafi 8 e 9 come 13 e 14.

13. All'articolo 7 cancellare il paragrafo 10.

14. All'articolo 9 sostituire alla fine del paragrafo 1 il testo «a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo» con il testo «alle condizioni più favorevoli applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o non contraente.».

Articolo 4

La parte III è modificata come segue:

1. All'articolo 10 sostituire il testo del paragrafo 1 con il seguente:

«Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati da investitori di altre Parti contraenti, e a tali investitori riguardo ai loro investimenti, un trattamento giusto ed equo nonché piena tutela e sicurezza nella propria area.»

2. All'articolo 10 aggiungere dopo il paragrafo 1:

«2. Una Parte contraente viola l'obbligo del trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca:

(a) un comportamento manifestamente arbitrario, come una palese irragionevolezza;

- (b) una discriminazione mirata per motivi illeciti, quali il genere, la razza o le convinzioni religiose;
- (c) una violazione fondamentale del principio del giusto processo, compresa una violazione fondamentale dell'obbligo di trasparenza nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
- (d) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
- (e) un trattamento abusivo, come la coercizione, la costrizione e la vessazione; o
- (f) la frustrazione delle legittime aspettative di un investitore,² laddove queste erano state fondamentali per il suo investimento ed erano derivate da una dichiarazione o da un impegno chiaro e specifico³ della Parte contraente su cui l'investitore aveva ragionevolmente fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento.

Si precisa che la violazione di un'altra disposizione del presente Trattato o di qualsiasi altro accordo internazionale non costituisce una violazione di un trattamento giusto ed equo.

3. L'obbligo di accordare piena tutela e sicurezza di cui al paragrafo 1 si riferisce alla sicurezza fisica degli investitori e dei loro investimenti.».
3. All'articolo 10 rinumerare il paragrafo 2 come paragrafo 4; aggiungere «, in situazioni analoghe,» dopo «concedere» nella prima riga; sostituire «paragrafo 3» con «paragrafo 5».
4. All'articolo 10 rinumerare il paragrafo 3 come paragrafo 5 e sostituire il testo con il seguente:

«Ai fini del presente articolo, per «trattamento» si intende il trattamento più favorevole concesso da una Parte contraente ai propri investitori nonché agli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o non contraente.».
5. All'articolo 10 cancellare i paragrafi 4 e 8.
6. All'articolo 10 rinumerare i paragrafi 5 e 6 come 6 e 7; sostituire tutti i riferimenti al «paragrafo 3» con «paragrafo 5».
7. All'articolo 10 rinumerare il paragrafo 7 come paragrafo 8 e sostituire il testo con il seguente:

² Si precisa che le legittime aspettative di un investitore non comprendono aspettative generiche quali l'aspettativa che il quadro giuridico o normativo di una Parte contraente non cambi (in assenza di dichiarazioni o impegni chiari e specifici in tal senso).

³ Ai fini del presente articolo, determinare l'esistenza di una dichiarazione o di un impegno chiaro e specifico richiede un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l'altro, delle leggi e dei regolamenti nonché delle politiche pubblicamente note della Parte contraente e dei loro obiettivi.

«Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività correlate, compresi la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o l'alienazione, il trattamento più favorevole concesso in situazioni analoghe agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o non contraente e alle loro attività correlate, compresi la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o l'alienazione.

Si precisa che il «trattamento» di cui al presente paragrafo non include le procedure di soluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali.

Ai fini del presente Trattato, le disposizioni sostanziali contenute in altri accordi internazionali stipulati da una Parte contraente con una Parte non contraente non costituiscono di per sé un «trattamento» come disposto in questo paragrafo. Le misure di una Parte contraente

conformi a tali disposizioni⁴ possono costituire un trattamento di questo tipo e quindi dare luogo a una violazione di quanto disposto nel presente paragrafo.».

8. All'articolo 10, paragrafo 9, cancellare l'ultima frase; sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO»; sostituire «Con riferimento alla lettera a), la relazione» con «La relazione»; sostituire «altre misure attinenti a: a) le eccezioni al paragrafo 2; o b) i programmi di cui al paragrafo 8» con «altre misure attinenti alle eccezioni al paragrafo 4»; sostituire «paragrafo 3» con «paragrafo 5».
9. All'articolo 10, paragrafo 10, sostituire «paragrafi 3 e 7» con «paragrafi 5 e 8».
10. All'articolo 10 aggiungere dopo il paragrafo 12 quanto segue:

«13. Ai fini del presente Trattato, qualora una Parte contraente abbia assunto uno specifico impegno scritto con l'investitore di un'altra Parte contraente o in relazione all'investimento dell'investitore nella propria area, detta Parte Contraente non può violare tale impegno attraverso l'esercizio dell'autorità governativa.».
11. All'articolo 12, paragrafo 1, sostituire «riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo» con «riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o non contraente».
12. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.

⁴ Si precisa che il mero recepimento di tali disposizioni nel diritto interno, nella misura in cui ciò sia necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico nazionale, non costituisce di per sé una misura.

13. All'articolo 13, paragrafo 1, sostituire il testo «non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione» con il testo «non possono essere oggetto di espropriazione diretta o indiretta»; dopo «immediatamente prima» aggiungere «che l'espropriazione abbia avuto luogo o»; dopo «valore dell'investimento» aggiungere «se anteriore».
14. All'articolo 13 rinumerare i paragrafi 2 e 3 come paragrafi 5 e 6; dopo il paragrafo 1 aggiungere:
- «2. L'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca.
- (3) L'espropriazione indiretta si verifica quando una misura o una serie di misure di una Parte contraente ha un effetto equivalente all'espropriazione diretta anche senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca, in quanto priva sostanzialmente l'investitore del valore del suo investimento o degli attributi fondamentali della proprietà del suo investimento, compreso il diritto di utilizzare, godere o disporre di tale investimento.

Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una Parte contraente costituisce un'espropriazione indiretta è necessaria un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l'altro:

- (a) dell'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la sola constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una Parte contraente incida negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a comprovare la fattispecie dell'espropriazione indiretta; e
- (b) del carattere della misura o della serie di misure, compresi il contesto e l'obiettivo.
- (4) Salvo le rare circostanze in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all'obiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una Parte contraente, concepite e applicate per tutelare legittimi obiettivi politici, quali la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente (comprese le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici), non costituiscono espropriazioni indirette.».
15. All'articolo 14 cancellare il paragrafo 5 e sostituire il testo del paragrafo 4 con il seguente:
- «In deroga ai paragrafi da 1 a 3, a condizione che ciò non costituisca una restrizione dissimulata ai trasferimenti, una Parte contraente può impedire, limitare o ritardare un trasferimento mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle proprie leggi e dei propri regolamenti in materia di:

- (a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
 - (b) emissione, negoziazione o commercio di contratti a termine, opzioni, titoli o altri strumenti finanziari;
 - (c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
 - (d) delitti o reati penali, pratiche ingannevoli o fraudolente;
 - (e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari; o
 - (f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.»
16. All'articolo 14 rinumerare il paragrafo 6 come paragrafo 5; sostituire il rimando «in forza dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)» con «ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a)».
17. All'articolo 14 aggiungere due nuovi paragrafi alla fine:
- «6) In deroga ai paragrafi da 1 a 3, la Parte contraente che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere misure restrittive.⁵ Tali misure:
- (a) sono compatibili con le disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - (b) sono proporzionate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze descritte nel presente paragrafo;
 - (c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata nel presente paragrafo;
 - (d) evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici o finanziari di qualsiasi altra Parte contraente;
 - (e) non sono discriminatorie rispetto a qualsiasi altra Parte contraente o non contraente in situazioni analoghe; e
 - (f) sono prontamente notificate alle altre Parti contraenti tramite il Segretariato.
- Si precisa che una Parte contraente può incontrare o rischiare di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna a

⁵ Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 6, che incidono sull'economia di detto Stato membro.

causa, tra l'altro, di gravi difficoltà legate alle politiche monetarie o dei tassi di cambio o dal rischio di adottare tali politiche.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, in circostanze eccezionali di gravi difficoltà o rischi di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria nel caso dell'Unione europea o per il funzionamento della politica monetaria e dei tassi di cambio nel caso di altre Parti contraenti, è possibile adottare o mantenere misure di salvaguardia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure devono essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze descritte nel presente paragrafo.».
18. All'articolo 15, paragrafo 1, sostituire «area di un'altra Parte contraente (qui di seguito designata la «Parte ospitante»)), la Parte ospitante riconosce» con «area della Parte contraente ospitante, la Parte contraente ospitante riconosce».
19. All'articolo 16 sostituire il titolo con «Diritto di regolamentazione» e il testo dell'articolo con:
- «Le Parti contraenti riaffermano il diritto di regolamentare all'interno delle proprie aree per raggiungere legittimi obiettivi politici, quali la protezione dell'ambiente, incluse le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione della salute pubblica, della sicurezza o della morale pubblica.».
20. Dopo l'articolo 16 aggiungere un nuovo articolo:

«ARTICOLO 16 A
NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III A TALUNI INVESTIMENTI

La presente parte non si applica alle Parti contraenti elencate nell'allegato NPT in relazione a un investimento effettuato nella loro area da un investitore di un'altra Parte contraente e riguardante materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte contraente nell'allegato NI.».

21. All'articolo 17 aggiungere «e dell'articolo 26» dopo «parte III» nel titolo; sostituire il testo dell'articolo con il seguente:
- «1. Una Parte contraente (di seguito denominata «Parte contraente che nega») può, entro e non oltre la data stabilita da un tribunale o da un organo giurisdizionale per la presentazione di argomentazioni su questioni preliminari, negare l'applicazione della presente parte e dell'articolo 26 a un investitore di un'altra Parte contraente o a un investimento effettuato da un investitore di un'altra Parte contraente, se la Parte contraente che nega dimostra che tale investitore o investimento è posseduto o controllato da una persona fisica o giuridica di una Parte non contraente con la quale, o rispetto alla quale, la Parte contraente che nega:

(a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o

(b) adotta o mantiene in vigore misure per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e i suoi impegni internazionali, che:

- (i) vietino di effettuare operazioni rispetto a detto investitore o investimento; o
- (ii) sarebbero violate o eluse se i benefici di cui alla presente parte e all'articolo 26 fossero concessi a tale investitore o investimento, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo di entrambi.

2. Una Parte contraente può negare tali benefici in conformità con il presente articolo senza alcuna pubblicità preliminare o altra formalità aggiuntiva relativa alla sua intenzione di esercitare il diritto conferito da questo articolo.».

22. Dopo l'articolo 17 aggiungere un nuovo articolo:

«ARTICOLO 17 A SOVVENZIONI

Si precisa che il semplice fatto che un sussidio o una sovvenzione non siano stati concessi, rinnovati o mantenuti, oppure siano stati modificati o ridotti da una Parte contraente, o ne sia stato ordinato il rimborso da un organo giurisdizionale competente, un tribunale amministrativo o altra autorità competente di detta Parte contraente, non costituisce una violazione delle disposizioni di cui alla presente parte, anche se comporta perdite o danni per l'investimento.».

Articolo 5

La parte IV è modificata come segue:

1. All'articolo 19 sostituire il titolo con «Sviluppo sostenibile» e aggiungere i seguenti quattro paragrafi all'inizio dell'articolo:

«1. Le Parti contraenti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Le Parti contraenti riaffermano il proprio impegno nel promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali nei settori dell'energia in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

(2) Ciascuna Parte contraente riafferma i propri diritti e obblighi previsti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente e di lavoro di cui è firmataria,⁶ quali l'UNFCCC, l'Accordo di Parigi e le convenzioni fondamentali dell'OIL, e riafferma altresì i propri impegni⁷ in relazione alla Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali

⁶ Si precisa che la riaffermazione dei diritti e degli obblighi previsti da accordi multilaterali in materia di ambiente e di lavoro si applica in relazione ai settori dell'energia.

⁷ Si precisa che la riaffermazione degli impegni previsti dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti si applica in relazione ai settori dell'energia.

del lavoro e i suoi seguiti.⁸ Riconoscendo il diritto di ciascuna Parte contraente di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e i propri regolamenti pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione agli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna Parte contraente si adopera per garantire che le proprie leggi e i propri regolamenti pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione del lavoro e dell'ambiente, anche rispetto alle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

- (3) Le Parti contraenti si astengono dall'incoraggiare gli scambi o gli investimenti nei settori dell'energia indebolendo o riducendo i livelli di protezione previsti dalle rispettive leggi in materia di ambiente o di lavoro. A tal fine una Parte contraente non rinuncia né deroga altrimenti a tali leggi, né propone di farlo o omette di darvi efficace applicazione mediante la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti contraenti nei settori dell'energia.
 - (4) Le Parti si astengono dall'implementare le rispettive leggi in materia di ambiente e di lavoro in una forma che costituisca una restrizione dissimulata a scambi o investimenti tra Parti contraenti nei settori dell'energia o una discriminazione ingiustificata o arbitraria nei confronti di altre Parti contraenti.».
2. All'articolo 19 rinumerare il paragrafo 1 come 5; aggiungere «si adopera per» dopo «Nel fare ciò, ciascuna Parte contraente»; sostituire «A tal fine, le Parti contraenti:» con «A tal fine, ciascuna Parte contraente:»; sostituire «loro» con «sue» alla lettera a); sostituire il testo della lettera i) con:

«richiede che venga effettuata una valutazione di impatto, in misura coerente con le proprie leggi e i propri regolamenti, prima di concedere autorizzazioni per progetti di investimento nel settore energetico.

La valutazione di impatto identifica e valuta, in misura coerente con le leggi e i regolamenti della Parte contraente, gli effetti significativi del progetto su aspetti che possono includere:

- (i) la popolazione e la salute umana;
- (ii) la biodiversità;
- (iii) il territorio, il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; e
- (iv) il patrimonio culturale e il paesaggio, compresi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto fino ai rischi di gravi incidenti o calamità relativi al progetto in questione.

⁸ Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 alla 86ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Ciascuna Parte contraente provvede affinché il pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative, possa partecipare in modo tempestivo ed efficace nonché per un tempo appropriato alla valutazione di impatto ambientale e presentare osservazioni in merito. Ciascuna Parte contraente provvede affinché le conclusioni della valutazione di impatto ambientale siano prese in considerazione e che i risultati della consultazione pubblica siano messi a disposizione della collettività prima di concedere un'autorizzazione per il progetto. Le conclusioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione concessa sono messe a disposizione del pubblico in modo appropriato.».

Alla fine della lettera j) aggiungere «e».

3. All'articolo 19 cancellare il paragrafo 2 e aggiungere un nuovo paragrafo:

«6. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza di una condotta d'impresa responsabile per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ciascuna Parte contraente incoraggia gli investitori che operano nella sua area o che sono soggetti alla sua giurisdizione ad adottare e attuare volontariamente nelle loro politiche e pratiche principi di condotta d'impresa responsabile coerenti con gli standard e le linee guida riconosciuti a livello internazionale che sono stati approvati o supportati da detta Parte contraente, quali i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dall'organo direttivo dell'OIL e le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali.».

4. All'articolo 19 rinumerare il paragrafo 3 come 7 e aggiungere un nuovo paragrafo successivo:

«8. Nella misura in cui sia coerente con le proprie leggi e con i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente garantisce di:

- (a) elaborare, adottare e attuare in modo trasparente qualsiasi misura volta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro e che possa influire sul commercio o sugli investimenti nei settori dell'energia oppure misure commerciali o di investimento che possano influire sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro nei settori dell'energia; e
- (b) sensibilizzare le persone interessate e gli stakeholder nonché fornire loro opportunità ragionevoli per presentare, se del caso, pareri su tali misure.».

5. Dopo l'articolo 19 aggiungere un nuovo articolo:

«ARTICOLO 19 A CAMBIAMENTI CLIMATICI E TRANSIZIONE ENERGETICA PULITA

Riconoscendo l'urgente necessità di perseguire l'obiettivo finale dell'UNFCCC nonché lo scopo e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e i loro impatti negativi e impegnata ad aumentare il contributo che gli scambi e

gli investimenti nei settori dell'energia possono apportare alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, ciascuna Parte contraente riafferma di voler:

- (a) attuare efficacemente gli impegni e gli obblighi derivanti dall'UNFCCC e dall'Accordo di Parigi;
 - (b) promuovere e rafforzare il supporto reciproco delle politiche e delle misure in materia di clima e di investimenti, accelerando così la transizione verso un'economia fondata su riduzione delle emissioni, energia pulita e uso efficiente delle risorse, nonché verso uno sviluppo resiliente al clima;
 - (c) promuovere e facilitare scambi e investimenti rilevanti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra le altre cose anche rimuovendo gli ostacoli agli scambi e agli investimenti relativi alle tecnologie e ai servizi energetici a basse emissioni di carbonio, quali la capacità di produzione di energia rinnovabile, e adottando quadri politici che favoriscano tale obiettivo; e
 - (d) cooperare, se del caso, con le altre Parti contraenti su aspetti delle politiche e delle misure climatiche relativi agli investimenti sia a livello bilaterale che nelle sedi internazionali.».
6. All'articolo 20, paragrafo 1, sostituire «articolo 29, paragrafo 2, lettera a)» con «articolo 32, paragrafo 2, lettera a)».
7. All'articolo 21, paragrafo 2, sostituire i due rimandi all'«articolo 7, paragrafo 3» con «articolo 7, paragrafo 6»; al paragrafo 3 sostituire «articolo 10, paragrafi 2 e 7» con «articolo 10, paragrafi 4 e 8» come pure «organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO»; al paragrafo 4 sostituire «articolo 29, paragrafi da 2» con «articolo 32, paragrafi da 2»; al paragrafo 5 sostituire i due rimandi agli «articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2» con «articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 30, paragrafo 2»; sostituire «articoli 26 e 27» con «articoli 26 e 30».
8. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.
9. All'articolo 24 sostituire il titolo «Eccezioni» con «Eccezioni generali» e cancellare il paragrafo 1.
10. All'articolo 24 rinumerare il paragrafo 2 come paragrafo 1 e sostituire il testo con il seguente:
- «Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui agli articoli 12, 13 e 32, non impediscono a nessuna Parte contraente di adottare o applicare qualsiasi misura:
- (a) necessaria a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico⁹;

⁹ L'eccezione costituita dal mantenimento dell'ordine pubblico può essere invocata esclusivamente qualora uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

- (b) necessaria a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale;¹⁰
- (c) necessaria a garantire la sicurezza e l'integrità di impianti e infrastrutture critici nel settore dell'energia;
- (d) necessaria a garantire l'osservanza di leggi che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Trattato, comprese quelle relative alla:
 - (i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - (ii) tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
- (e) essenziale per l'acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi per motivi che esulano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura sia coerente con i principi secondo cui:
 - (i) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e
 - (ii) le misure incoerenti con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni alla loro origine;
- (f) intesa a giovare a investitori indigeni o persone o categorie socialmente o economicamente svantaggiate o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purché detta misura:
 - (i) non abbia un impatto significativo sull'economia di detta Parte contraente; e
 - (ii) non comporti discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui è destinata la misura. Tali misure sono debitamente motivate e non annullano né riducono in misura superiore allo stretto necessario per conseguire il fine dichiarato nessuno dei benefici che una o più altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi in virtù del presente Trattato; o

-
- (g) relativa alla conservazione di risorse naturali esauribili, se tali misure sono rese efficaci in combinazione con restrizioni alla produzione o al consumo interni;¹¹

a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra Parti contraenti in condizioni analoghe

¹⁰ Il paragrafo 1, lettera b) comprende le misure ambientali (incluse le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) necessarie a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale.

¹¹ Il paragrafo 1, lettera g) comprende le misure adottate per la conservazione di risorse naturali esauribili, viventi e non viventi.

ovvero una restrizione dissimulata al commercio o alla promozione e protezione degli investimenti di cui al presente Trattato.».

11. All'articolo 24 rinumerare il paragrafo 4 come paragrafo 2 e sostituire il testo con il seguente: «Le disposizioni del presente Trattato che prevedono il trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente a estendere agli investitori di un'altra Parte contraente un trattamento preferenziale derivante dalla sua qualità di membro di un'area di libero scambio o unione doganale.».

12. All'articolo 24 cancellare il paragrafo 3 e aggiungere un nuovo paragrafo alla fine:

«3. Si precisa che gli articoli 7, 26, 30, 30 bis e 32 non si applicano tra Parti contraenti che sono membri della stessa REIO nelle loro relazioni reciproche.

Almeno una volta all'anno una REIO fornisce informazioni alle altre Parti contraenti, su loro richiesta, e al Segretariato, per informazione alle altre Parti contraenti, sul quadro giuridico relativo alla circolazione dei suoi materiali e prodotti energetici all'interno della propria area, nonché sulle disposizioni commerciali e sulle disposizioni per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.».

13. Dopo l'articolo 24 aggiungere un nuovo articolo:

«ARTICOLO 24 A ECCEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

(1) Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte contraente di adottare misure per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali o di obbligare una Parte contraente a fornire informazioni la cui divulgazione sia da essa considerata contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza.

(2) Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente Trattato, a eccezione di quelle di cui agli articoli 12, 13 e 32, non possono essere interpretate nel senso di impedire a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:

a) per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:

(i) relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici e servizi connessi all'energia destinati all'approvvigionamento di una struttura militare;

(ii) relativi ai materiali fissili e fusibili o ai materiali da cui essi sono ricavati;
o

(iii) decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; o

- b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessaria per adempiere ai propri obblighi e intese derivanti dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare.

3. Tali misure non devono costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.».

14. All'articolo 25, paragrafo 3, sostituire «articolo 29» con «articolo 32».

Articolo 6

La parte V è modificata come segue:

1. All'articolo 26, paragrafo 3, lettera a) sostituire «le lettere b) e c),» con le «lettere b), c) e d),».
2. All'articolo 26, paragrafo 3, lettera c) sostituire «in merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1» con «in merito all'articolo 10, paragrafo 13.».
3. All'articolo 26, paragrafo 3, aggiungere dopo la lettera c) una nuova lettera:

«d) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA-NI non presta il proprio consenso incondizionato rispetto a una controversia sorta in merito a un investimento effettuato nella propria area da un investitore di un'altra Parte contraente e riguardante materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte contraente nell'allegato NI.».
4. All'articolo 26, paragrafo 4, aggiungere dopo «sottoposta» il testo «, in conformità con le disposizioni del presente Trattato,».
5. All'articolo 26, paragrafo 6, aggiungere dopo «diritto internazionale» ¹² il testo seguente come nuovo sottoparagrafo non numerato:

«Il tribunale applica le norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale sulla trasparenza negli arbitrati tra investitori e Stato del 1° aprile 2014 (qui di seguito designate «norme sulla trasparenza UNCITRAL») in conformità con i seguenti sottoparagrafi:

¹² Si precisa che il diritto interno di una Parte contraente non fa parte della legge applicabile. Nel caso in cui un tribunale debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto, deve seguire l'interpretazione prevalente data a tale disposizione dagli organi giurisdizionali o dalle autorità di detta Parte contraente, se tale interpretazione è conforme alle procedure legali di detta Parte contraente. Qualunque significato attribuito dal tribunale al diritto interno di una Parte contraente non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità di detta Parte contraente. Un tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione degli obblighi di cui alla parte III ai sensi del diritto interno di una Parte contraente.

-
- (a) nessuna disposizione del presente paragrafo obbliga una Parte contraente a mettere a disposizione del pubblico o a divulgare altrimenti, durante o dopo il procedimento, compresa l'udienza, informazioni riservate o protette ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 delle norme sulla trasparenza UNCITRAL oppure informazioni la cui divulgazione sia soggetta a restrizioni in conformità con il suo diritto interno o che consideri contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza; e
 - (b) fatto salvo l'articolo 3 delle norme sulla trasparenza UNCITRAL, una parte alla controversia può anche mettere a disposizione del pubblico una richiesta di composizione amichevole, un accordo di mediazione, un avviso di riconsiliazione o una decisione di riconsiliazione di un membro del tribunale, nonché una richiesta di riunione dei procedimenti in virtù dell'articolo 7 delle norme sulla trasparenza UNCITRAL, previo occultamento delle informazioni riservate o protette in consultazione con l'altra parte alla controversia.».

6. All'articolo 26 dopo il paragrafo 8 aggiungere:

«9. Un tribunale arbitrale può accordare:

- (a) il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili; e
 - (b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che la Parte contraente parte alla controversia abbia la possibilità, in luogo di provvedere alla restituzione, di pagare il risarcimento dei danni patrimoniali in conformità con l'articolo 13, paragrafo 1, compresi eventuali interessi applicabili.
- (10) I danni patrimoniali non possono eccedere il valore della perdita subita dall'investitore in seguito alla violazione delle disposizioni di cui alla parte III, dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla Parte contraente interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.
- (11) Il tribunale dispone che la parte soccombente si assumi le spese procedurali e altre spese ragionevoli, a meno che non ritenga che una tale ripartizione sia ingiustificata dalle circostanze del caso. Qualora l'azione intentata sia stata accolta soltanto parzialmente, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero o alla portata degli elementi che sono stati accolti.
- (12) Un'azione riguardante la ristrutturazione di un debito emesso da una Parte contraente può essere intentata solo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, in conformità con l'allegato PD.
- (13) Una copia della sentenza deve essere depositata presso il Segretariato, che provvede alla sua pubblicazione.».

7. Dopo l'articolo 26 aggiungere tre nuovi articoli:

«ARTICOLO 27
AZIONI INFONDATE

- (1) a) Entro 45 giorni dalla costituzione di un tribunale istituito ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4 o precedentemente alla prima udienza, se anteriore, una Parte contraente parte alla controversia può sollevare un'obiezione volta a dimostrare che l'azione o parte di essa è manifestamente priva di valore giuridico. L'obiezione può riguardare il merito dell'azione intentata, la giurisdizione o la competenza del tribunale. Una Parte contraente parte alla controversia può inoltre sollevare tale obiezione entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti su cui si basa detta obiezione, qualora, a causa di circostanze eccezionali, non ne fosse venuta a conoscenza prima.
- (b) La Parte specifica con la massima precisione possibile i motivi dell'obiezione. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'obiezione nel corso della prima udienza o subito dopo, emana una decisione o una sentenza sull'obiezione, precisandone i motivi. Se l'obiezione è ricevuta dopo 45 giorni dalla costituzione del tribunale, quest'ultimo emana la decisione o la sentenza nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 120 giorni dalla presentazione dell'obiezione. Il tribunale presume che i fatti adottati dall'investitore parte alla controversia siano veri e può anche prendere in considerazione fatti rilevanti non contestati.
- (c) Nel momento in cui riceve un'obiezione ai sensi del presente paragrafo e a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi procedimento di merito e fissa un calendario per l'esame dell'obiezione nonché per il futuro svolgimento del procedimento. Se il tribunale decide che tutte le parti dell'azione intentata sono manifestamente prive di valore giuridico, emana una sentenza in tal senso, altrimenti emana una decisione sull'obiezione. Tale decisione non pregiudica il diritto di una Parte contraente parte alla controversia di contestare, nel corso del procedimento, il valore giuridico di un'azione né pregiudica la facoltà del tribunale di trattare altre obiezioni in via pregiudiziale.
- (2) a) Fatta salva la facoltà di un tribunale istituito ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, di trattare altre obiezioni in via pregiudiziale o il diritto della Parte contraente parte alla controversia di sollevare tali obiezioni al momento opportuno, il tribunale tratta e decide in via pregiudiziale su qualsiasi obiezione sollevata da detta Parte secondo la quale, da un punto di vista giuridico, l'azione intentata, o una sua parte, non può formare oggetto di una sentenza favorevole all'investitore, anche qualora i fatti adottati siano stati ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione fatti rilevanti non contestati.
- (b) Tale obiezione deve essere sollevata il più presto possibile e comunque non oltre la data fissata per la presentazione della comparsa di risposta della Parte contraente parte alla controversia. Una Parte contraente parte alla controversia può inoltre sollevare tale obiezione entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti su cui si basa detta obiezione, qualora, a causa di circostanze eccezionali, non ne fosse venuta a conoscenza prima.
- (c) Nel momento in cui riceve un'obiezione ai sensi del presente paragrafo e a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi procedimento di merito e fissa un calendario per l'esame dell'obiezione in linea

con il calendario fissato per l'esame di qualsiasi altra questione pregiudiziale, per poi emanare una decisione o una sentenza sull'obiezione, precisandone i motivi.

- (3) Non è possibile sollevare un'obiezione ai sensi del paragrafo 1, se la Parte contraente parte alla controversia ha presentato un'obiezione ai sensi del paragrafo 2. Qualora sia stata sollevata un'obiezione ai sensi del paragrafo 1, il tribunale, tenendo conto delle circostanze di tale obiezione, può esimersi dal trattare un'obiezione presentata ai sensi del paragrafo 2.
- (4) Si precisa che il tribunale emana una sentenza in cui rinuncia alla giurisdizione se la controversia è sorta, o era altamente probabile che sorgesse, nel momento in cui l'investitore parte alla controversia ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia, e il tribunale stabilisce, sulla base dei fatti del caso, che l'acquisizione di tale proprietà o il controllo dell'investimento erano finalizzati principalmente alla promozione di un'azione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4. La possibilità di rinunciare alla giurisdizione in tali circostanze non pregiudica altre obiezioni giurisdizionali che il tribunale potrebbe prendere in considerazione.

ARTICOLO 28 GARANZIA PER LE SPESE DI PROCEDIMENTO

- (1) Su richiesta della Parte contraente parte alla controversia e previa consultazione scritta delle parti alla controversia, un tribunale istituito ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, può ordinare all'investitore parte alla controversia di costituire una garanzia per tutte le spese del procedimento o per parte di esse.

Si applica la seguente procedura:

- (a) la richiesta specifica le circostanze che richiedono una garanzia per le spese;
 - (b) il tribunale fissa i termini per le comunicazioni relative alla richiesta;
 - (c) il tribunale emana la propria decisione sulla richiesta entro 30 giorni dalla costituzione del tribunale ovvero, se successiva, dall'ultima comunicazione relativa alla richiesta.
- (2) Nel decidere se imporre all'investitore parte alla controversia una garanzia per le spese, il tribunale considera tutte le circostanze rilevanti, comprese:
 - (a) la capacità o la disponibilità dell'investitore parte alla controversia di conformarsi a un'eventuale decisione sfavorevole sulle spese;
 - (b) l'impatto che la garanzia per le spese può avere sulla capacità dell'investitore parte alla controversia di perseguire la propria azione; e

- (c) la condotta delle parti alla controversia.
- (3) Se la garanzia per le spese non viene costituita per intero entro 30 giorni dall'emissione di un ordine conformemente al paragrafo 1 o entro qualsiasi altro termine stabilito dal tribunale, quest'ultimo ne informa le parti alla controversia. Il tribunale, previa consultazione delle parti alla controversia, può ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento.
- (4) L'investitore parte alla controversia segnala tempestivamente qualsiasi cambiamento sostanziale delle circostanze in base alle quali il tribunale ha ordinato di fornire una garanzia per le spese. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, il tribunale può in qualsiasi momento modificare o revocare il proprio ordine di costituire una garanzia per le spese, previa consultazione delle parti alla controversia.

ARTICOLO 29 FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

- (1) Ciascuna parte alla controversia comunica per iscritto all'altra parte e a un tribunale istituito ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, il nome e l'indirizzo, il beneficiario finale e la struttura societaria, a seconda dei casi, di qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce il finanziamento tramite terzi. Per «finanziamento tramite terzi» si intende qualsiasi contributo fornito da una persona fisica o giuridica che non è parte alla controversia per finanziare, direttamente o indirettamente, il perseguimento o la difesa del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, attraverso una donazione, una sovvenzione o un accordo (qui di seguito denominato «accordo di finanziamento») a fronte di una remunerazione che dipende dall'esito della controversia.
- (2) Tale comunicazione avviene nel momento in cui la controversia è sottoposta per soluzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, oppure, senza indugio, non appena è concluso l'accordo di finanziamento o è effettuata la donazione o la sovvenzione dopo che la controversia è stata sottoposta per soluzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4. Qualsiasi modifica relativa alle informazioni comunicate deve essere immediatamente notificata all'altra parte alla controversia e al tribunale.
- (3) Oltre a qualsiasi altra informazione pertinente, le informazioni comunicate possono essere prese in considerazione per valutare l'imparzialità e l'indipendenza di un arbitro.
- (4) Il tribunale può ordinare di comunicare ulteriori informazioni relative all'accordo di finanziamento e alla parte terza che fornisce il finanziamento, se lo ritiene necessario in qualsiasi fase del procedimento.».
8. Rinumerare l'articolo 27 come 30 e aggiungere alla fine del titolo «(ex articolo 27)».
9. All'articolo 27, paragrafo 2, sostituire il testo «l'interpretazione dell'articolo 6 o dell'articolo 19 o, per le Parti contraenti elencate nell'allegato IA, l'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1,» con il testo «interpretazione dell'articolo 6, dell'articolo 19 o dell'articolo 19 a o, per le Parti

contraenti elencate nell'allegato IA, dell'articolo 10, paragrafo 13,»; dopo il paragrafo 3 aggiungere:

«4. Le Parti contraenti parti alla controversia rendono disponibili al pubblico i seguenti documenti o informazioni entro 20 giorni dalla loro emissione o, su richiesta di una Parte contraente parte alla controversia, secondo il calendario stabilito dal tribunale, a meno che non decidano di pubblicare tali documenti solo in parte al fine di proteggere le informazioni riservate:

(a) l'avviso scritto con cui si sottopone la questione a un tribunale ad hoc conformemente al paragrafo 2;

(b) la data di costituzione del tribunale in conformità con il paragrafo 3, il termine per la presentazione di comunicazioni *amicus curiae* stabilite dal tribunale in conformità con il paragrafo 5 e la lingua di lavoro per il procedimento giudiziario.

Una Parte contraente parte alla controversia può rendere pubbliche le proprie comunicazioni scritte nonché le dichiarazioni orali nel corso del procedimento giudiziario, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

Le udienze del tribunale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti parti alla controversia. Le udienze del tribunale si svolgono a porte chiuse quando la comunicazione o le argomentazioni di una Parte contraente in causa contengono informazioni che quest'ultima considera riservate. Persone fisiche di una Parte contraente o persone giuridiche con sede nell'area di una Parte contraente possono presentare al tribunale comunicazioni *amicus curiae* in conformità con il paragrafo 5.

Nessuna disposizione del presente paragrafo obbliga una Parte contraente a mettere a disposizione del pubblico o a divulgare altrimenti, durante o dopo il procedimento giudiziario, inclusa l'udienza, informazioni riservate la cui divulgazione sia soggetta a restrizioni in conformità con il suo diritto interno o che consideri contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza, ovvero che pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

5. Salvo diverso accordo tra le Parti contraenti parti alla controversia, entro dieci giorni dalla data di costituzione del tribunale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una Parte contraente o da persone giuridiche con sede nell'area di una Parte contraente che sono indipendenti dai governi delle parti alla controversia, purché tali comunicazioni:

(a) pervengano al tribunale entro una data stabilita da quest'ultimo;

(b) siano concise, battute con interlinea doppia e non più lunghe di 15 pagine, compresi eventuali allegati;

(c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal tribunale;

- (d) contengano una descrizione della persona che le presenta, che ne specifichi anche, se del caso, cittadinanza o luogo di stabilimento, natura delle attività, status giuridico, obiettivi generali, fonti di finanziamento ed eventuali entità controllanti;
- (e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento;
- (f) siano redatte nella lingua di lavoro del tribunale; e
- (g) contengano una dichiarazione che indichi se la persona ha un rapporto, diretto o indiretto, con una Parte contraente parte alla controversia o con una terza parte parte alla controversia, nonché se ha ricevuto o riceverà assistenza, finanziaria o di altro tipo, da una Parte contraente parte alla controversia o da una terza parte parte alla controversia nella preparazione delle comunicazioni *amicus curiae*.

Le comunicazioni *amicus curiae* sono trasmesse alle Parti contraenti parti alla controversia perché queste possano formulare osservazioni. Dette Parti possono presentare osservazioni. Nella propria sentenza il tribunale elenca tutte le comunicazioni *amicus curiae* ricevute conformemente al paragrafo 5, ma non è tenuto a trattare le argomentazioni presentate in tali comunicazioni. In caso contrario, deve tenere conto anche di eventuali osservazioni rilevanti formulate dalle Parti contraenti parti alla controversia.».

10. Aggiungere un nuovo articolo:

«ARTICOLO 30 A
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
CONCERNENTI LE DISPOSIZIONI SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

- (1) In caso di controversia tra Parti contraenti su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione degli articoli 19 e 19 a, dette Parti si adoperano per risolvere la controversia in via amichevole attraverso canali diplomatici.
- (2) Qualora la controversia non sia stata risolta in conformità con il paragrafo 1 entro sei mesi, una delle Parti contraenti parti alla controversia si adopera per ricorrere a modalità di esame di tale controversia presso altre istanze internazionali idonee. Se tali procedure, al di fuori dei canali diplomatici, non sono state avviate entro dodici mesi, una delle Parti contraenti parti alla controversia può sottoporre la questione al Segretario generale mediante una notifica riassuntiva.
- (3) Entro 30 giorni dal ricevimento di tale notifica, il Segretario generale, in consultazione con le Parti contraenti parti alla controversia, nomina un conciliatore. Quest'ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la nazionalità o la cittadinanza di una delle Parti contraenti parti alla controversia né avervi la residenza permanente. La Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori.
- (4) Il conciliatore chiede informazioni e consulenza all'OIL oppure agli organismi o alle organizzazioni competenti previsti da accordi multilaterali in materia ambientale. Il

conciliatore, previo accordo delle Parti contraenti parti alla controversia, può anche richiedere ulteriori informazioni a qualsiasi fonte che ritenga appropriata. Il conciliatore trasmette tali informazioni o consulenze alle Parti contraenti parti alla controversia, consentendo loro di presentare le opportune osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento.

- (5) Il conciliatore cerca di ottenere l'accordo delle Parti contraenti parti alla controversia. Se dette Parti non riescono a raggiungere un accordo, il conciliatore suggerisce una potenziale soluzione di compromesso o una procedura per arrivare a tale soluzione, che le Parti contraenti parti alla controversia devono prendere in considerazione in buona fede.
- (6) Se le Parti contraenti parti alla controversia non riescono a trovare un accordo con la soluzione di compromesso di cui al paragrafo 5, il conciliatore presenta entro 180 giorni dalla sua nomina un rapporto giuridicamente non vincolante all'organo sussidiario della Conferenza della Carta definito nelle disposizioni citate al paragrafo 3. Il rapporto giuridicamente non vincolante espone i fatti rilevanti, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base di eventuali conclusioni e raccomandazioni.
- (7) L'organo sussidiario della Conferenza della Carta definito nelle disposizioni citate al paragrafo 3 discute le azioni e le misure che le Parti contraenti parti alla controversia devono attuare, tenendo conto del rapporto del conciliatore nonché delle conclusioni e raccomandazioni in esso contenute. Ciascuna Parte contraente parte alla controversia informa il Segretariato dell'attuazione delle azioni o misure entro tre mesi dalla data di emissione del rapporto. Il rapporto è reso pubblico. Le Parti contraenti parti alla controversia garantiscono la protezione delle informazioni riservate. L'organo sussidiario della Conferenza della Carta monitora l'attuazione di tali azioni o misure, tiene sotto controllo la situazione e riferisce alla Conferenza della Carta per un periodo indicato nelle disposizioni standard citate al paragrafo 3.».

11. Rinumerare l'articolo 28 come 31; sostituire il titolo con «Non applicazione dell'articolo 30 a talune controversie (ex articolo 28)»; sostituire «29» con «32» e «27» con «30».

Articolo 7

La parte VI è modificata come segue:

1. Rinumerare l'articolo 29 come 32; aggiungere alla fine del titolo «(ex articolo 29)»; cancellare il sottoparagrafo 2, lettera b).
2. All'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) dell'ECT originario sostituire «lettere b) e c)» con «lettera b)» e rinumerare la lettera c) come lettera b).
3. All'articolo 29, paragrafo 3, dell'ECT originario sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».
4. All'articolo 29, paragrafo, 3 dell'ECT emendato nel 1998 sostituire tutte le occorrenze di «organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».

5. All'articolo 29, paragrafo 7, dell'ECT originario sostituire il testo dopo «da un accordo» con «che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto nell'articolo XXIV del GATT.».
6. All'articolo 29 dell'ECT emendato nel 1998 sostituire dopo il paragrafo 9, lettera c il testo dopo «da un accordo» con «che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto nell'articolo XXIV del GATT 1994.».
7. Cancellare gli articoli da 30 a 32.

Articolo 8

La parte VII è modificata come segue:

1. All'articolo 33, paragrafo 3, sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».
2. All'articolo 34, paragrafo 3, sostituire il testo della lettera g) con «incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l'ammodernamento dei settori energetici nelle Parti contraenti in fase di transizione economica;».
3. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.
4. All'articolo 34 dell'ECT originario aggiungere dopo il paragrafo 7 un nuovo paragrafo:

«8. Cinque anni dopo l'entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato approvati il 3 dicembre 2024 e, successivamente, a intervalli di cinque anni o in qualsiasi data decisa dalla Conferenza della Carta, quest'ultima riesamina il contenuto degli Allegati EM e NI. Nel corso del riesame, può decidere di modificare uno o entrambi gli allegati.».
5. All'articolo 34 dell'ECT emendato nel 1998 aggiungere dopo il paragrafo 7 un nuovo paragrafo:

«8. Cinque anni dopo l'entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato approvati il 3 dicembre 2024 e, successivamente, a intervalli di cinque anni o in qualsiasi data decisa dalla Conferenza della Carta, quest'ultima riesamina il contenuto degli Allegati EM I e NI. Nel corso del riesame, può decidere di modificare uno o entrambi gli allegati.».
6. All'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) cancellare «e all'allegato T;».
7. All'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), sostituire «Organizzazioni regionali di integrazione economica» con «REIO»; nel paragrafo 7 sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».

8. All'articolo 36, paragrafo 1, lettera d) dell'ECT emendato nel 1998 sostituire «allegati EM» con «allegati EM I, EM II».

Articolo 9

La parte VIII è modificata come segue:

1. All'articolo 38 sostituire «Organizzazioni regionali di integrazione economica» con «REIO».
2. All'articolo 40, paragrafo 1, sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».
3. All'articolo 41 sostituire «Organizzazioni regionali di integrazione economica» con «REIO».
4. All'articolo 43, paragrafo 1, sostituire «Organizzazioni regionali di integrazione economica» con «REIO»; nel paragrafo 2 sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».
5. All'articolo 44 sostituire «Organizzazione regionale di integrazione economica» con «REIO».
6. All'articolo 45 cancellare il paragrafo 3, lettera c) e i paragrafi 4, 5 e 7; rinumerare il paragrafo 6 come 4 e cancellare «provvisorio» dopo «Segretariato»; nel paragrafo 3, lettera b), cancellare «, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c)».
7. All'articolo 48 numerare il testo esistente come paragrafo 1 e aggiungere un secondo paragrafo:

«2. Le modifiche e i cambiamenti agli allegati entrano in vigore un anno dopo la data della loro approvazione da parte della Conferenza, se non diversamente specificato nell'allegato oggetto di modifiche o cambiamenti o dalla Conferenza della Carta. Le modifiche e i cambiamenti agli allegati non si applicano a una controversia in corso sottoposta ai sensi dell'articolo 26 prima della data di entrata in vigore di tale modifica o cambiamento. Le modifiche e i cambiamenti agli allegati si applicano solo agli investimenti effettuati dopo la loro data di entrata in vigore, se non diversamente specificato nell'allegato oggetto di modifiche o cambiamenti o dalla Conferenza della Carta.».
8. All'articolo 49 sostituire «Il Governo della Repubblica del Portogallo» con «Il Segretariato».
9. All'articolo 50 cancellare «italiana».

Articolo 10

Cancellare gli allegati TFU, PA e T e aggiungerli all'ECT originario come allegati da 12 a 14 e all'ECT emendato nel 1998 come allegati da 17 a 19:

«ALLEGATO PD

Debito Pubblico

(ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 12)

Non può essere intentata alcuna azione volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una Parte contraente viola uno degli obblighi di cui alla parte III del presente Trattato né tale azione, qualora sia già stata intentata, può avere seguito ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, se detta ristrutturazione, al momento della promozione dell'azione, è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente alla promozione dell'azione, salvo il caso in cui quest'ultima sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 10, paragrafo 8.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 2, e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non può intentare un'azione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una Parte contraente viola un obbligo di cui alla parte III del presente Trattato, escluso l'articolo 10, paragrafo 8,¹³ a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui l'investitore ha presentato richiesta scritta di composizione amichevole conformemente all'articolo 26, paragrafo 1.

Ai fini del presente allegato si intende per:

- (a) «ristrutturazione negoziata»: la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una Parte contraente effettuati mediante i) una modifica o un emendamento degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75 per cento del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, a eccezione del debito detenuto da detta Parte contraente ovvero da entità che essa possiede o controlla;
- (b) «legge applicabile» di uno strumento di debito: il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione.

Si precisa che il «debito di una Parte contraente» comprende il debito dei governi e delle autorità regionali e locali nell'ambito della sua area.

ALLEGATO NPT

¹³ Si precisa che il solo fatto che una Parte contraente preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato per motivi legati a differenze di impatto macroeconomico, ad esempio onde evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi legati all'ammissibilità della ristrutturazione del debito, non configura una violazione dell'articolo 10, paragrafo 8.

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI ALLE QUALI NON SI APPLICA LA PARTE III
IN CASO DI INVESTIMENTO NELLA LORO AREA DA PARTE DI UN INVESTITORE
DI UN’ALTRA PARTE CONTRAENTE RELATIVO A MATERIALI E PRODOTTI
ENERGETICI O ATTIVITÀ ESCLUSI DA QUEST’ULTIMA PARTE NELL’ALLEGATO
NI**

(ai sensi dell’articolo 16 a)

1. Giappone

ALLEGATO IA-NI

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON PRESTANO IL LORO CONSENSO
INCONDIZIONATO A SOTTOPORRE AD ARBITRATO INTERNAZIONALE UNA
CONTROVERSIA RIGUARDANTE UN INVESTIMENTO NELLA LORO AREA DA
PARTE DI UN INVESTITORE DI UN’ALTRA PARTE CONTRAENTE RELATIVO A
MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI O ATTIVITÀ ESCLUSI DA QUEST’ULTIMA
PARTE NELL’ALLEGATO NI**

(ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera d))

-
1. Svizzera
 2. Turchia»

Articolo 11

Tali modifiche si applicano in via provvisoria ed entrano in vigore in conformità con CCDEC
2024 15 GEN.

CCDEC 2024

13 GEN

Bruxelles, 3 dicembre 2024

Documenti correlati:

CC 761, CC 761 Rev, CC 761 Rev 2,

Mess 2171/24

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

Oggetto: Modifiche agli allegati del Trattato sulla Carta dell'energia

Nel corso della seduta statutaria della sua 35a riunione, tenutasi il 3 dicembre 2024, la Conferenza della Carta dell'Energia ha approvato le modifiche agli allegati del Trattato sulla Carta dell'Energia qui annesse.

Tali modifiche si applicano in via provvisoria ed entrano in vigore in conformità con CCDEC 2024 15 GEN.

Parole chiave: modernizzazione, Trattato sulla Carta dell'energia, allegati, modifiche

I. MODIFICHE ALL'ALLEGATO NI

1. Le Parti contraenti hanno confermato che l'esclusione dei combustibili fossili dalla tutela degli investimenti attraverso le modifiche all'allegato NI seguite alla modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia rappresenta una misura eccezionale e non costituisce una base per la negoziazione di nuovi accordi o per la revisione di altri accordi, compresi quelli relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti.
2. Sostituire il titolo con il seguente testo, facente riferimento all'allegato EM della versione emendata dell'ECT originale e all'allegato EM I della versione dell'ECT emendata nel 1998:

“Materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I alle voci 27.01-27.15, 2804.10 e 44.01-44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di “attività economica nel settore dell'energia” (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)”
3. Sostituire il testo dell'allegato con il seguente, facente riferimento all'allegato EM della versione emendata dell'ECT originale e all'allegato EM I della versione dell'ECT emendata nel 1998:

“Sezione A

Con riferimento a tutte le Parti contraenti, i materiali e prodotti energetici e le attività enumerati nella presente sezione non sono ricompresi nella definizione di “attività economica nel settore dell'energia”.

27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.

Ex 44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, tronchetti, pellets o forme simili.

4401.10 - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.

44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

Sezione B

- (1) Con riferimento agli investimenti effettuati il 3 settembre 2025 o successivamente nell'Unione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di “attività economica nel settore dell'energia” solo per quel che concerne la parte III del Trattato:

- (a) (i) Materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.

- (ii) 2804.10 Idrogeno, a eccezione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia." Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l'idrogeno prodotto da fonti non rinnovabili e caratterizzato da emissioni significativamente ridotte durante l'intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO₂ eq / t H₂. Per idrogeno rinnovabile si intende l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, a eccezione della biomassa, caratterizzato durante l'intero ciclo di vita da emissioni inferiori a 3 t CO₂ eq / t H₂.
 - (iii) Combustibili sintetici, a eccezione di quelli a basse emissioni di carbonio, che rientrano nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia." Per combustibili a basse emissioni di carbonio si intendono i combustibili da carbonio riciclato, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi e liquidi da esso prodotti, che consentono di ridurre del 70 per cento le emissioni durante l'intero ciclo di vita. Per combustibili da carbonio riciclato si intendono i combustibili liquidi e gassosi prodotti da rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o da gas di trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile.
 - (iv) Attività economiche riguardanti la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di biossido di carbonio.
- (b) In deroga alla lettera (a):
- (i) L'energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l'utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO₂ di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato dopo il 31 dicembre 2030.
 - (ii) Se in relazione con investimenti che sostituiscono investimenti esistenti per la produzione di energia elettrica (voce 27.16) a partire da materiali e prodotti energetici di cui alle voci da 27.01 a 27.10, l'energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l'uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO₂ da combustibili fossili per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024
 - (i) Il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare in modo sicuro e sostenibile gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno, non sono ricompresi nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.

- (2) In relazione agli investimenti effettuati in Svizzera il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di “attività economica nel settore dell’energia” solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:
- (a) 2804.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di “attività economica nel settore dell’energia”. Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno di origine fossile e l’idrogeno prodotto con l’elettricità, entrambi caratterizzati da emissioni di gas serra significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO₂ eq / t H₂. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, con emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita inferiori a 3 t CO₂ eq / t H₂.
 - (b) Combustibili sintetici non caratterizzati da una significativa riduzione delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita rispetto ai combustibili sintetici prodotti da combustibili fossili senza abbattimento delle emissioni. Per significativamente si intende il raggiungimento di una soglia pari o superiore al 70 per cento.
- (3) In relazione agli investimenti effettuati nel Regno Unito il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di “attività economica nel settore dell’energia” solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:
- (a) Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.
 - (b) 2804.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio, che rientra nella definizione di “attività economica nel settore dell’energia”. Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende:
 - (i) idrogeno di origine fossile con cattura e stoccaggio del carbonio;
 - (ii) idrogeno prodotto con l’elettricità; o
 - (iii)) idrogeno prodotto con altri metodi;che soddisfa i requisiti del Low Carbon Hydrogen Standard del Regno Unito nella versione pubblicata al momento dell’investimento.
 - (c) Le lettere (a) e (b) Le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici di seguito indicati, che rientrano nella definizione di “attività economica nel settore dell’energia”:
 - (i) Energia elettrica (voce 27.16 dell’allegato EM I) prodotta da gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante centrali elettriche e infrastrutture che utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio e caratterizzata da una riduzione significativa delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita.

- (ii) Trasporto, trasmissione e distribuzione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell'allegato EM I) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
- (4) (a) Fino all'entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024, la parte III del Trattato non si applica alle Parti contraenti sottoelencate per un investimento eseguito nella sua area da un investitore di un'altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte nella sezione B del presente allegato:
- 1. Giappone
- (b) Fino all'entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024, le Parti contraenti sottoelencate non prestano il proprio consenso incondizionato di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera a) rispetto a una controversia sorta in relazione agli investimenti eseguiti da un investitore di un'altra Parte contraente relativi a materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte nella sezione B del presente allegato:
- 1. Svizzera
 - 2. Turchia

Sezione C

- (1) In relazione agli investimenti effettuati prima del 3 settembre 2025 nell'Unione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) della sezione B del presente allegato non sono ricompresi nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" solo per quel che riguarda la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti alla sezione C dell'allegato adottati il 3 dicembre 2024 ma non oltre il 31 dicembre 2040.
- (2) In relazione agli investimenti effettuati prima del 3 settembre 2025 nel Regno Unito:
- (a) I materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.04 e l'energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta non sono ricompresi nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" solo per quel che concerne la parte III del Trattato a partire dalla data di entrata in vigore degli emendamenti alla sezione C del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.
 - (b) I materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I alle voci da 27.05 a 27.15 e l'energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta non sono ricompresi nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti alla sezione C del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.
 - (c) Le lettere (a) e (b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici di seguito indicati, che rientrano nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia":

- (i) Energia elettrica (voce 27.16 dell'allegato EM I) prodotta da gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell'allegato EM I) mediante centrali elettriche e infrastrutture che utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio e caratterizzata da una riduzione significativa delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita.
- (ii) Trasporto, trasmissione e distribuzione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell'allegato EM I) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio”.

II. MODIFICHE ALL'ALLEGATO EM (ECT originale) / EM I (ECT come emendato nel 1998)

1. All'inizio dell'allegato aggiungere:

“Ai fini del presente allegato il termine “Ex” sta a indicare che la descrizione dei prodotti cui si fa riferimento non include tutta la gamma di prodotti di cui alle voci della nomenclatura dell'Organizzazione mondiale delle dogane o ai codici del sistema armonizzato sottoelencati.”

1. Sostituire “26.12.10” con “2612.10” e “26.12.20” con “2612.20”; alla fine dell'allegato, alla voce “Altre energie” aggiungere:

“2207.10 Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più.

2804.10 Idrogeno.

2814.10 Ammoniaca anidra.

2905.11 Metanolo.

2915.11 Acido formico.

Biomassa - ossia la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprese sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica

Biogas - ossia combustibili gassosi prodotti a partire da biomassa.

Combustibili sintetici - ossia combustibili sintetizzati a partire da flussi di idrogeno e carbonio.”

III. MODIFICHE ALL'ALLEGATO G (ECT originale) / W (ECT come emendato nel 1998)

1. Sostituire nel titolo e nel testo tutti i riferimenti a “29” con “32”.

IV. CHANGES TO ANNEXES

1. Sostituire l'indice degli allegati come segue:

ECT originale	ECT come emendato nel 1998
<p>1. Allegato EM Materiali e prodotti energetici (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)</p> <p>2. Allegato NI Materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I, voci 27.01-27.15, 2804.10 e 44.01-44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)</p> <p>3. Allegato TRM Notifica e soppressione (TRIM) (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4)</p> <p>4. Allegato N Elenco delle Parti contraenti che chiedono almeno 3 aree distinte interessate ad un transito (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, punto ii))</p> <p>5. Allegato VC Elenco delle Parti contraenti che hanno assunto impegni volontari vincolanti con riferimento all'articolo 10, paragrafo 5 (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7)</p> <p>6. Allegato ID Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore di sottoporre la stessa controversia all'arbitrato internazionale in una fase successiva, ai sensi dell'articolo 26 (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))</p>	<p>1. Allegato EM I Materiali e prodotti energetici (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)</p> <p>2. Allegato EM II Materiali e prodotti energetici (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)</p> <p>3. Allegato EQ I Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4bis)</p> <p>4. Allegato EQ II Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4bis)</p> <p>5. Allegato NI Materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I, voci 27.01-27.15, 2804.10 e 44.01-44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di "attività economica nel settore dell'energia" (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)</p> <p>6. Allegato TRM Notifica e soppressione (TRIM) (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4)</p> <p>7. Allegato N Elenco delle Parti contraenti che chiedono almeno 3 aree distinte interessate ad un transito (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, punto ii))</p> <p>8. Allegato VC Elenco delle Parti contraenti che hanno assunto impegni volontari vincolanti con riferimento all'articolo 10, paragrafo 5</p> <p>9. Allegato ID Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore di sottoporre la stessa controversia all'arbitrato internazionale in una fase successiva, ai sensi dell'articolo 26 (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))</p>

<p>7. Allegato IA Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l'articolo 10, paragrafo 13 (ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 30, paragrafo 2)</p> <p>8. Allegato P Procedura speciale per le controversie a livello territoriale (ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera i))</p> <p>9. Allegato G Eccezioni e regole in materia di applicazione delle disposizioni del GATT e degli atti correlati (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a))</p> <p>10. Allegato D Disposizioni transitorie per la risoluzione di controversie commerciali (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7)</p> <p>11. Allegato B Formula per la ripartizione dei costi della Carta (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3) (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7)</p>	<p>10. Allegato IA Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l'articolo 10, paragrafo 13 (ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 30, paragrafo 2)</p> <p>11. Allegato P Procedura speciale per le controversie a livello territoriale (ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera i))</p> <p>12. Allegato W Eccezioni e norme che disciplinano l'applicazione delle disposizioni dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a))</p> <p>13. Allegato BR Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7)</p> <p>14. Allegato BRQ Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7)</p> <p>15. Allegato D Disposizioni transitorie per la risoluzione di controversie commerciali (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 9)</p> <p>16. Allegato B Formula per la ripartizione dei costi della Carta (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>12. Allegato PD Debito pubblico (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 12)</p> <p>13. Allegato NPT Elenco delle Parti contraenti alle quali non si applica la parte III in caso di investimento nella loro area da parte di un investitore di un'altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte nell'allegato NI (ai sensi dell'articolo 16 bis)</p> <p>14. Allegato IA-NI Elenco delle Parti contraenti che non prestano il loro consenso incondizionato a sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante un investimento nella loro area da parte di un investitore di un'altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte nell'allegato NI (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d))</p>	<p>17. Allegato PD Debito pubblico (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 12)</p> <p>18. Allegato NPT Elenco delle Parti contraenti alle quali non si applica la parte III in caso di investimento nella loro area da parte di un investitore di un'altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte nell'allegato NI (ai sensi dell'articolo 16 bis)</p> <p>19. Allegato IA-NI Elenco delle Parti contraenti che non prestano il loro consenso incondizionato a sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante un investimento nella loro area da parte di un investitore di un'altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività esclusi da quest'ultima Parte nell'allegato NI (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d))</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) Nell'allegato EQ I, prima di "Ex 73.04" aggiungere:

"68.06 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 o del capitolo 69

70.08 Vetri isolanti a pareti multiple."

(iii) Nell'allegato EQ I, alla voce Ex 85.17, aggiungere "i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni" dopo "compresi."

(iv) Nell'allegato EQ I sostituire "85.28.41" con "85.28.42" sostituire "85.28.51" con "85.28.52"; sostituire "85.28.61" con "85.28.62"; sostituire in tutti e tre i casi "del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione di cui alla voce 84.71" con "collegabili direttamente a un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione di cui alla voce 84.71 e progettati per essere utilizzati con tali sistemi."

(v) Nell'allegato EQ I sostituire la voce 85.41 con "Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttori); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati"; e aggiungere "(LED)": dopo "diodi" in Ex 8541.40.

- (vi) Nell'allegato EQ I, dopo "Ex 9030.10", aggiungere " (diversi da quelli per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore)" dopo "potenza."
- (vii) Nel titolo dell'allegato N sostituire "articolo 7, paragrafo 10, lettera a)" con "articolo 7, paragrafo 1, punto ii)"; e cancellare il riferimento a Canada e Stati Uniti d'America.
- (viii) Nel titolo dell'allegato VC sostituire "articolo 10, paragrafo 3" con "articolo 10, paragrafo 5" e "articolo 10, paragrafo 6" con "articolo 10, paragrafo 7."
- (ix) Sostituire l'elenco all'allegato ID con il seguente:

- "1. Azerbaigian
- 2. Bosnia ed Erzegovina
- 3. Bulgaria
- 4. Croazia
- 5. Cipro
- 6. Repubblica Ceca
- 7. Unione Europea ed Euratom
- 8. Finlandia
- 9. Grecia
- 10. Ungheria
- 11. Irlanda
- 12. Italia
- 13. Giappone
- 14. Kazakistan
- 15. Mongolia
- 16. Macedonia del Nord
- 17. Norvegia
- 18. Polonia
- 19. Portogallo
- 20. Romania
- 21. Slovenia
- 22. Spagna
- 23. Svezia
- 24. Turchia."

- 10. Sostituire il titolo dell'allegato IA con "Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l'articolo 10, paragrafo 13 (ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 30, paragrafo 2)," e sostituire i Paesi elencati con i seguenti:

- "1. Ungheria
- 2. Norvegia."

- 11. Nel titolo dell'allegato P sostituire "articolo 27, paragrafo 3, lettera i)" con "articolo 30, paragrafo 3, lettera i)"; e cancellare nella parte I i riferimenti a Canada e Australia.

12. Nell titolo degli allegati BR e BRQ sostituire “articolo 29, paragrafo 7” con “articolo 32, paragrafo 7.”
13. Nel titolo e nel testo dell'allegato D sostituire tutti i rimandi a “29” con “32.”

CCDEC 2024

14 GEN

Bruxelles, 3 dicembre 2024

Documenti correlati:

CC 762, CC 762 Rev,
CC 762 Rev 2,
Mess 2171/24

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

Oggetto: Modifiche di clausole interpretative, dichiarazioni e decisioni

Nel corso della seduta statutaria della sua 35a riunione, tenutasi il 3 dicembre 2024, la Conferenza della Carta dell'Energia ha adottato le modifiche a:

- a) clausole interpretative, dichiarazioni e decisioni contenute nell'Atto finale della Conferenza della Carta europea dell'energia (come modificato dal Protocollo di rettifica del 1996) e
- b) clausole interpretative contenute nell'Atto finale della Conferenza internazionale e nella decisione della Conferenza della Carta dell'energia in merito all'emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell'energia (ECT)

qui annesse.

Le modifiche:

- a) alle clausole interpretative illustrate nelle sezioni I.1, I.3, I.19, I.21 della presente decisione,
- b) alle dichiarazioni illustrate nella sezione II della presente decisione,
- c) alle decisioni illustrate nelle sezioni III.2-4 della presente decisione, e
- d) le modifiche illustrate nella sezione IV.1 della presente decisione

entrano in vigore il 3 dicembre 2024.

Le altre modifiche contenute nella presente decisione entreranno in vigore per ciascuna Parte contraente contestualmente all'entrata in vigore per tale Parte contraente degli emendamenti dell'ECT adottati il 3 dicembre 2024. Nel frattempo le modifiche si applicano in via provvisoria con le stesse modalità di tali emendamenti.

Parole chiave: modernizzazione, Trattato sulla Carta dell'energia, clausole interpretative, dichiarazioni, decisioni, modifiche

I. MODIFICHE ALLE CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Concerne soltanto il testo inglese
2. Nella clausola interpretativa n. 2, relativa all'articolo 1 paragrafo 5, alla fine della lettera b), punto vii), aggiungere “come definito nell'articolo 19, paragrafo 7 , lettera c)”.
3. Cancellare la clausola interpretativa n. 4 relativa all'articolo 1, paragrafo 8.
4. Cancellare la clausola interpretativa n. 5 relativa all'articolo 1, paragrafo 12.
5. Nella clausola interpretativa n. 8 relativa all'articolo 7, paragrafo 4, sostituire “paragrafo 4” con “paragrafo 7”.
6. Rinumerare le clausole interpretative 6-9 in 4-7.
7. Cancellare la clausola interpretativa n. 10 relativa all'articolo 10, paragrafo 4.
8. Cancellare la clausola interpretativa n. 11 relativa all'articolo 10, paragrafo 4 e all'articolo 29, paragrafo 6.
9. Cancellare la clausola interpretativa n. 12 relativa all'articolo 14, paragrafo 5.
10. Aggiungere una nuova clausola interpretativa n. 8 relativa all'articolo 17 bis:
“Nel caso dell'Unione Europea:
 - (a) il termine “sovvenzione” comprende gli “aiuti di Stato” come definiti dal diritto dell'Unione Europea;
 - (b) le autorità competenti per disporre le azioni di cui all'articolo 17 bis sono la Commissione europea oppure una corte o un tribunale di uno Stato membro, qualora si applichi il diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.”.
11. Rinumerare la clausola interpretativa n. 13 relativa all'articolo 19, paragrafo 1, lettera i come clausola interpretativa n. 9 e sostituire nel titolo “paragrafo 1” con “paragrafo 5)”.

12. Rinumerare la clausola interpretativa n. 14 relativa agli articoli 22 e 23 come clausola interpretativa n. 10; sostituire “articolo 29” con “articolo 32”.
13. In relazione all’ECT originale, rinumerare la clausola interpretativa n. 15 relativa all’articolo 24, che diventa la clausola interpretativa n. 11; nel titolo sostituire “articolo 24” con “articoli 24 e 24 bis”; e sostituire il testo con:

“Le eccezioni contemplate nel GATT e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti specifiche che sono membri del GATT, come riconosciuto dall’articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall’articolo 32, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 24 e 24 bis.”
14. In relazione all’ECT nella versione emendata del 1998, rinumerare la clausola interpretativa n. 15 relativa all’articolo 24, che diventa la clausola interpretativa n. 11; nel titolo sostituire “24” con “24 e 24 bis”; e sostituire il testo con il seguente:

“Le eccezioni contemplate nel GATT, nel GATS e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti specifiche che sono membri dell’OMC, come riconosciuto dall’articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall’articolo 32, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 24 e 24 bis.”
15. Rinumerare la clausola interpretativa n. 16 relativa all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) come clausola interpretativa n. 12.
16. Cancellare la clausola interpretativa n. 17 relativa agli articoli 26 e 27.
17. In relazione all’ECT originale, rinumerare la clausola interpretativa n. 18 relativa all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), che diventa la clausola interpretativa n. 13, e rinominarla con “relativa all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a.)”
18. Nell’Atto finale della Conferenza internazionale e decisione della Conferenza della Carta dell’energia in merito all’emendamento delle disposizioni commerciali dell’ECT rinominare la clausola interpretativa n. 1 relativa all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) e all’allegato W come “relativa all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) e all’allegato W.”

Aggiungere all’inizio della clausola interpretativa: “Qualora una disposizione del diritto dell’OMC cui si fa riferimento nel presente paragrafo preveda un’azione collettiva dei membri dell’OMC, resta inteso che sia la Conferenza della Carta a compiere tale azione.”; sostituire “firmatario” con “Parte contraente.”

La presente clausola interpretativa sostituisce la n. 18 dell’Atto finale della Conferenza della Carta europea dell’energia relativo all’ECT nella versione emendata del 1998 e diventa la clausola interpretativa n. 13.
19. Nell’Atto finale della Conferenza internazionale e decisione della Conferenza della Carta dell’energia in relazione all’emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell’energia (ECT) rinominare il titolo della clausola interpretativa n. 2 relativa all’articolo 29, paragrafo 7 come “relativa all’articolo 32, paragrafo 7”; e sostituire “firmatario” con “Parte contraente”. Aggiungere questa clausola interpretativa come

clausola interpretativa n. 14 dell'Atto finale della Conferenza della Carta europea dell'energia relativo all'ECT nella versione emendata del 1998.

20. Nell'Atto finale della Conferenza internazionale e decisione della Conferenza della Carta dell'energia in relazione all'emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell'energia (ECT) rinominare il titolo della clausola interpretativa n. 3 relativa all'articolo 29, paragrafi 6 e 7 e all'articolo 34, paragrafo 3, lettera o) come "relativa all'articolo 32, paragrafi 6 e 7 e all'articolo 34, paragrafo 3, lettera o)". Aggiungere questa clausola interpretativa come clausola interpretativa n. 15 dell'Atto finale della Conferenza della Carta europea dell'energia relativo all'ECT nella versione emendata del 1998.
21. Cancellare la clausola interpretativa n. 19 relativa all'articolo 33.
22. In relation to the original ECT, renumber Understanding n. 20, with respect to Article 34, as Understanding n. 14; and replace the text with "The Charter Conference should adopt the annual budget before the beginning of the financial year." Renumber Understanding n. 21 as Understanding n. 15.
23. In relazione all'ECT originale rinumerare la clausola interpretativa n. 20 relativa all'articolo 34, che diventa la clausola interpretativa n. 14; sostituire il testo con "La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario." Rinumerare la clausola interpretativa n. 21, che diventa la clausola interpretativa n. 15.
24. In relazione all'ECT originale, aggiungere la seguente nuova clausola interpretativa n. 16 relativa all'articolo 49:

"Il "depositario" di cui all'articolo 49 sta a indicare il "Segretariato" di cui all'articolo 35. Onde evitare qualsiasi equivoco, tutti i riferimenti al termine "depositario" contenuti nel presente Trattato indicano il "Segretariato" di cui all'articolo 35 con funzione di depositario."
25. In relazione all'ECT nella versione emendata del 1998, aggiungere la seguente nuova clausola interpretativa n. 18 relativa all'articolo 49:

Il "depositario" di cui all'articolo 49 sta a indicare il Segretariato di cui all'articolo 35. Onde evitare qualsiasi equivoco, tutti i riferimenti al termine "depositario" contenuti nel presente Trattato indicano il "Segretariato" di cui all'articolo 35 con funzione di depositario".
26. Cancellare la clausola interpretativa n. 22 relativa all'allegato TFU, punto 1.

II. MODIFICHE ALLE DICHIARAZIONI

1. Cancellare la dichiarazione n. 1 relativa all'articolo 1, paragrafo 6.
2. Cancellare la dichiarazione n. 2 relativa all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 11.

3. Nella dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 7, sostituire "Le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Austria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia" con "L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, i loro Stati membri e la Norvegia"; rinumerarla come dichiarazione n. 1.

4. Cancellare la dichiarazione n. 4 relativa all'articolo 10.

5. Rinumerare la dichiarazione n. 5 relativa all'articolo 25 come dichiarazione n. 2 e sostituire il testo con quello seguente:

"L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri ricordano che, in conformità con l'articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- (a) le società o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cui alla parte terza, titolo IV, capo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; a tal fine le società o imprese che hanno unicamente la sede sociale nell'Unione europea devono avere un legame effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri;
- (b) con i termini "società o imprese" si intendono le società o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri ricordano inoltre che:

il diritto dell'Unione europea contempla la possibilità di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di società o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l'applicazione dell'articolo 25 del Trattato sulla Carta dell'energia consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal più ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono l'Unione europea."

6. Rinumerare la dichiarazione n. 6 relativa all'articolo 40, che diventa la dichiarazione n. 3.

7. Rinumerare la dichiarazione n. 7 relativa all'allegato G, punto 4, che diventa la dichiarazione n. 4; in relazione al solo ECT nella versione emendata del 1998, cambiare il titolo in "relativa all'allegato W, punto 4"; e sostituire il testo con quello seguente:

- "(a) La Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Ucraina dichiarano che, conformemente all'accordo di partenariato e cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio siglato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni

dell'accordo tra l'Euratom e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina per la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare.

- (b) L'Euratom e il Kazakistan dichiarano che, conformemente all'accordo di partenariato e cooperazione siglato a Bruxelles il 20 maggio 1994, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra l'Euratom e il governo della Repubblica del Kazakistan.
- (c) L'Euratom e il Kirghizstan dichiarano che, conformemente all'accordo di partenariato e cooperazione siglato a Bruxelles il 31 maggio 1994, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kirghizstan.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

- (d) L'Euratom e il Tagikistan dichiarano che gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Tagikistan.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

- (e) L'Euratom e l'Uzbekistan dichiarano che gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare concluso tra l'Euratom e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan.”

8. Nell'Atto finale della Conferenza internazionale e nella Decisione della Conferenza sulla Carta dell'energia in merito all'emendamento delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell'energia (ECT) cancellare la dichiarazione congiunta tra la Federazione russa e l'Unione europea.

III. MODIFICHE ALLE DECISIONI

1. Nella decisione n. 1 relativa al Trattato in generale cancellare “articolo 16 e.”
2. Cancellare la decisione n. 2 relativa all'articolo 10, paragrafo 7.
3. Cancellare la decisione n. 3 relativa all'articolo 14.
4. Cancellare la decisione n. 4 relativa all'articolo 14, paragrafo 2.

5. Rinumerare la decisione n. 5 relativa agli articoli 24, paragrafo 4, lettera a) e 25, che diventa la decisione n. 2; nel titolo sostituire “articoli 24 paragrafo 4 lettera a)” con “articoli 24 paragrafo 2”; e nel testo, sostituire “articolo 1 paragrafo 7 lettera a) punto ii)” con “articolo 1 paragrafo 7 lettera b).”

IV. ALTRE MODIFICHE

1. Sostituire il testo della sezione VIII dell’Atto finale della Conferenza della Carta europea dell’energia (come modificato dal Protocollo di rettifica del 1996) con:

“La Conferenza della Carta contemplata dal Trattato è d’ora innanzi responsabile per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia e sulla Carta europea dell’energia così adottata nonché il documento conclusivo della Conferenza ministeriale (L’Aia II) sulla Carta internazionale dell’energia e la Carta internazionale dell’energia così adottata.”

SEGRETARIATO DELLA CARTA DELL'ENERGIA

CCDEC 2024

15 GEN

Bruxelles, 3 dicembre 2024

Documenti correlati:

CC 763, CC 763 Rev, CC 763 Rev 2,

CC 763 Rev 3,

Mess 2171/24

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

Oggetto: Entrata in vigore e applicazione provvisoria degli emendamenti al Trattato sulla carta dell'energia e dei cambiamenti e delle modifiche ai suoi allegati

Nel corso della seduta statutaria della 35^a riunione, tenutasi il 3 dicembre 2024, la Conferenza della Carta dell'energia ha approvato la decisione qui annessa.

Parole chiave: modernizzazione, Trattato sulla Carta dell'energia, emendamenti, modifiche, cambiamenti, applicazione provvisoria

**ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE PROVVISORIA
DEGLI EMENDAMENTI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA
E DELLE MODIFICHE E DEI CAMBIAMENTI AI SUOI
ALLEGATI**

- (1) a) Gli emendamenti al Trattato sulla Carta dell'energia (ECT) adottati il 3 dicembre 2024 entrano in vigore conformemente all'articolo 42, paragrafo 4 dell'ECT.
- (b) Le modifiche e i cambiamenti agli allegati dell'ECT approvati il 3 dicembre 2024 entrano in vigore conformemente ai seguenti sottoparagrafi:
 - (i) Le modifiche apportate al titolo dell'allegato NI nonché nelle sezioni A e B dell'allegato NI entrano in vigore il 3 settembre 2025. Tali modifiche non si applicano a una controversia in corso sottoposta in conformità all'articolo 26 ECT prima della data summenzionata.
 - (ii) Le modifiche apportate nella Sezione C dell'allegato NI nonché i cambiamenti / le modifiche ad altri allegati entrano in vigore tra le Parti contraenti che hanno ratificato, accettato o approvato gli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024 nella data di entrata in vigore di tali emendamenti. In seguito le modifiche apportate nella Sezione C dell'allegato NI entrano in vigore per qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti adottati il 3 dicembre 2024.
- (2) Ciascuna Parte contraente conviene di dare applicazione provvisoria a partire dal 3 settembre 2025 agli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024, alle modifiche alla Sezione C dell'allegato NI e ai cambiamenti / alle modifiche ad altri allegati approvati il 3 dicembre 2024 in attesa della loro entrata in vigore per tale Parte contraente, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le sue leggi e i suoi regolamenti. I riferimenti all'«entrata in vigore» nella Sezione C dell'allegato NI vanno intesi come «applicazione provvisoria» per le Parti contraenti che danno applicazione provvisoria alle modifiche apportate nella Sezione C dell'allegato NI.
- (3) a) In deroga al paragrafo 2, qualsiasi Parte contraente può presentare al depositario prima del 3 marzo 2025 una dichiarazione di impossibilità ad accettare l'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024, delle modifiche alla Sezione C dell'allegato NI e dei cambiamenti / delle modifiche ad altri allegati approvati il 3 dicembre 2024. Il Segretariato rende pubbliche tali dichiarazioni. Detta Parte contraente può revocare tale dichiarazione in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario.
- (b) Né una Parte contraente che presenta una dichiarazione di cui alla lettera a) né gli investitori di tale Parte contraente sono interessati da o possono rivendicare i benefici degli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024, delle modifiche alla Sezione C dell'allegato NI e dei cambiamenti / delle modifiche ad altri allegati approvati il 3 dicembre 2024 fino alla loro entrata in vigore per tale Parte contraente o alla revoca della dichiarazione di cui alla lettera a) da parte di tale Parte contraente.

- (4) Qualsiasi Parte contraente può porre fine all'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024, delle modifiche alla Sezione C dell'allegato NI e dei cambiamenti / delle modifiche ad altri allegati approvati il 3 dicembre 2024 notificando per iscritto al depositario la propria intenzione di non ratificare, accettare o approvare gli emendamenti all'ECT adottati il 3 dicembre 2024. La fine dell'applicazione provvisoria diviene effettiva per qualsiasi Parte contraente dopo sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica scritta di tale Parte contraente.

